



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI MAGGIO, SUSTA, Luigi MARINO, D’ONGHIA,  
DELLA VEDOVA, GIANNINI, DALLA ZUANNA, MARAN, DI BIAGIO,  
LANZILLOTTA, OLIVERO, ROMANO e ICHINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 2013**

Esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale  
dall’imposta municipale propria

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, agli articoli 7, 8 e 9 ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e come base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI.

Peraltro, l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, l'istituzione dell'IMU, a decorrere dall'anno 2012, con applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base ai citati articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è stata fissata al 2015.

Come accennato, a norma dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'IMU sostituisce l'ICI nonché, in relazione alla componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relative a beni immobili non locati. In vigore dell'ICI i fabbricati rurali rappresentavano pertinenze del fondo agricolo cui erano asserviti. Pertanto, l'applicazione dell'ICI al terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale di quest'ultimo,

esauriva il prelievo dovuto sull'intero fondo agricolo, fabbricati rurali inclusi. Va infatti ricordato che con la prima revisione degli estimi, stabilita con regio decreto n. 17 del 1923, le tariffe furono determinate in funzione della quantità dei prodotti ottenuti nel decennio 1904-1913, con riferimento alle particelle tipo, ignorando totalmente i fabbricati rurali per i quali una legge *ad hoc* prevedeva l'esenzione da qualsiasi imposta. Con la seconda revisione degli estimi, disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, le stime non furono più effettuate con riferimento alle particelle tipo ma alle aziende agricole ordinarie. Furono compilati dei quaderni di stima (bilancio aziendale) per contrapporre ai ricavi i costi, e tra questi figuravano anche le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali. Infatti, nei certificati catastali, ai fabbricati rurali non era attribuito alcun reddito perché compreso e valutato sul reddito dominicale dei terreni sui quali insistono. Per questo motivo, come sopra accennato, i fabbricati rurali sono considerati catastalmente pertinenze del terreno (che deve avere una superficie non superiore a 10.000 metri quadri e deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario). Già con risoluzione ministeriale del 18 novembre 1987, l'Amministrazione finanziaria osservava che: «ai sensi della vigente legislazione catastale, i fabbricati rurali, nonché le costruzioni rurali in genere, sono iscritti al catasto rustico e a tali immobili non è attribuita alcuna rendita catastale, in quanto compresa nel reddito catastale del terreno cui servono. La loro valutazione, dunque, si confonde con quella dei terreni ed il va-

lore risultante dalla valutazione automatica del fondo rustico esprime anche il valore dei fabbricati rurali che servono alla coltivazione del fondo stesso». Con circolare n. 50 del 20 marzo 2000, il Ministero delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai criteri di determinazione del valore di fondi rustici con annesse costruzioni rurali, relativamente alle imposte di registro, sulle successioni e donazioni nonché all'imposta comunale sugli immobili. In merito ai criteri di determinazione del valore di fondi rustici con annesse costruzioni rurali, anche ai fini dell'ICI, il Ministero ha infatti precisato che «l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha previsto l'istituzione del catasto dei fabbricati, al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, con il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e la loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano. L'articolo 9, comma 3, della citata legge, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ha stabilito i criteri per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali. Ciò premesso, tenuto conto dei peculiari aspetti tecnici della questione nonché delle richiamate novità normative in materia di accatastamento dei fabbricati rurali, si è ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere del Dipartimento del territorio sui criteri adottati per l'attribuzione delle rendite dei terreni agricoli cui il fabbricato è asservito e dei fabbricati stessi. Quest'ultimo, con nota dell'8 giugno 1999, prot. n. C2/31047, ha evidenziato che la recente normativa ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, senza però mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite. Pertanto, in relazione ai trasferimenti di diritti reali sui

terreni, il sistema automatico di valutazione previsto dall'art. 52 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreché tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali previsti dall'articolo 2 del D.P.R. n. 139 del 1998. La rendita attribuita ai fabbricati in argomento assume quindi un'autonoma rilevanza fiscale unicamente nel caso in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità di cui all'art. 2 del già citato D.P.R. 139 del 1998. Tutto ciò considerato, si precisa che l'indirizzo a suo tempo espresso in tema di valutazione dei fabbricati rurali, con risoluzione ministeriale n. 301308 del 18 novembre 1987 dell'ex Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, condiviso dall'ex Direzione Generale del Catasto con nota n. 3/3792 del 31 dicembre 1987, può essere confermato anche alla luce della normativa vigente. Pertanto, si torna a ribadire che il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell'edificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude l'attività di accertamento dell'Ufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite. Si precisa che i chiarimenti forniti con la presente circolare si riferiscono, oltre che alle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei fabbricati, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ancorché destinate ad edilizia abitativa da parte del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni medesime sono asservite».

Tale posizione è stata ribadita con la risoluzione n. 207/E, del 6 agosto 2009, dell'Agenzia delle entrate, ove esplicitamente si afferma: «Dal quadro normativo testé delineato emerge che la finalità dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 è principalmente quella di consentire l'inventario completo del patrimonio edilizio. A tal fine il Ministero delle finanze (oggi Agenzia del Territorio) procede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali ed alla loro iscrizione nel catasto edilizio urbano. Detta iscrizione, per espressa previsione normativa, non comporta la perdita della qualifica "rurale" del fabbricato, sebbene, diversamente dal passato, l'attribuzione delle disposizioni normative in esame comporti l'attribuzione di una rendita a tutti i fabbricati rurali. In altri termini, si ritiene che la normativa dettata dal decreto-legge n. 557 del 1993 ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, senza peraltro mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite. In sostanza la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell'edificio, mentre il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali asservite. Il fabbricato, pertanto, assume autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui ai predetti commi 3 e 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993 per il riconoscimento della sua ruralità (...). Si ribadisce, al riguardo, che il reddito dominicale esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempre che tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti previsti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993».

Anche con la risposta dell'Agenzia delle entrate (Direzione regionale della Lombardia) del 12 febbraio 2013 a quesito relativo ai fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, è stato affermato, conformemente alla circolare n. 50 del 20 marzo 2000 ed alla risoluzione n. 207 del 6 agosto 2009, che «I fabbricati per i quali sia riconosciuta la ruralità ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge n. 557/1997, ancorché iscritti in catasto con autonoma attribuzione di rendita si considerano asserviti al terreno sul quale insistono. Infatti, indipendentemente dalle modalità per l'accatastamento di tali fabbricati (...) rimane fermo il principio per cui il reddito dominicale dei terreni è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite (...). La rendita catastale attribuita ai fabbricati, pertanto, assume autonoma rilevanza ai fini fiscali esclusivamente nell'ipotesi in cui detti fabbricati perdano i requisiti di ruralità come sopra richiamati».

Assoggettando ad ICI il reddito dominicale dei terreni, il tributo è assolto sia sul terreno che sui fabbricati rurali che insistono sul fondo.

Con l'IMU, invece, come si vedrà meglio in seguito, i fabbricati rurali, sia d'uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo dell'applicazione dell'imposta.

L'assoggettamento ad IMU dei terreni e dei fabbricati rurali su loro insistenti determina, per quanto esposto, una palese duplicazione d'imposta, in contrasto con gli articoli 163 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che prevedono il divieto di doppia imposizione valevole, per costante giurisprudenza, per tutte le imposte, sia quindi per l'ICI che per l'IMU. (La stessa imposta

non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi).

Sul piano legislativo, il sopra indicato principio (il tributo è assolto sia sul terreno che sui fabbricati rurali che insistono sul fondo) è stato esplicitato dall'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che così stabiliva: «Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni». Detta disposizione è stata, peraltro, abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'articolo 13, comma 14, lettera *d*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato, come sopra accennato, l'istituzione dell'IMU.

Come risulta dalla circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale (capitolo 7, le disposizioni dell'IMU per il settore agricolo): «I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU. Infatti, l'art. 13, comma 14, lettera *d*) del decreto-legge n. 201 del 2011, ha abrogato il comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che escludeva dall'imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Da tale abrogazione e dalla circostanza che l'IMU si applica alla generalità degli immobili, deriva che i fabbricati in questione non possono essere sottratti al regime impositivo del nuovo tributo. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell'individuazione delle aliquote applicabili. Dalle considerazioni appena esposte consegue che: i fabbricati rurali ad uso abitativo, purché non strumentali ai sensi del comma 1-*bis* del menzionato art. 9, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'IMU si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'art. 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011; i fabbricati rurali strumentali che l'art. 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, individua in quelli elencati nell'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, sono assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2 per cento (...). Si ricorda che l'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, stabilisce che "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a*) alla protezione delle piante;
- b*) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c*) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d*) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e*) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f*) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un nu-

mero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».

Risulta pertanto evidente, per quanto esposto, la volontà del legislatore di assoggettare i fabbricati rurali ad uso abitativo ed i fabbricati rurali strumentali all'IMU, con conseguente duplicazione d'imposta e violazione del divieto di doppia imposizione, principio del nostro sistema tributario, informato all'articolo 53 della Costituzione.

Successivamente all'approvazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, il legislatore ha apportato una serie di modifiche alla disciplina IMU introducendo, per quanto concerne il settore agricolo, principalmente, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni montani o parzialmente montani e riduzioni d'imposta (franchigie) sui terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali. Per tutti gli altri fabbricati rurali strumentali è stata confermata la soggettività IMU, come per tutti i fabbricati rurali ad uso abitativo. Il legislatore, inoltre, ha aggiunto al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 la seguente disposizione: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata

dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni». In effetti, le stime del gettito IMU previste per il settore agricolo non sono state rese note per lungo tempo dal Governo, tant'è che il 21 marzo 2012, in occasione di una audizione presso la Commissione Agricoltura del Senato, il direttore dell'Agenzia del territorio, con riferimento al gettito complessivo atteso dall'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali strumentali, dichiarava che: «all'attualità, non sono disponibili dati ufficiali». Nel corso, peraltro, della conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, a fronte di una pressante richiesta di diversi senatori, venivano indicati dal Governo, per l'anno 2012, gli importi di 135 milioni di euro attesi come gettito per i fabbricati rurali ad uso strumentale e di 89 milioni di euro per i terreni agricoli. Sulla base di queste indicazioni, il 3 aprile 2012, veniva presentato presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato il subemendamento 4.1000/22 all'atto Senato n. 3184, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, contenente i dati relativi al gettito complessivo atteso, che secondo i presentatori ed il Governo non doveva essere superato. Il Governo, peraltro, preferiva, successivamente, non inserire nel testo legislativo la stima del gettito atteso per fabbricati rurali strumentali e terreni e chiedeva una riformulazione del testo del subemendamento che facesse genericamente riferimento al gettito e ad una possibile modifica delle aliquote in caso di superamento degli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si giungeva, pertanto, alla formulazione del subemendamento 4.1000/22 (testo 2), nel testo sopra citato, che veniva approvato e fa ora

parte delle modifiche introdotte alla disciplina dell'IMU. Pertanto, a fronte di un gettito atteso dall'IMU agricola stimato in 224 milioni (che non tiene conto, comunque, dell'apporto derivante dalla tassazione IMU dei fabbricati rurali ad uso abitativo) ed acquisito ai fini della copertura finanziaria del provvedimento, a consuntivo la situazione si è presentata in modo ben diverso: secondo un'analisi dei versamenti IMU 2012, diffusa dal Dipartimento delle finanze, «l'IMU sui terreni registra un gettito di 628 milioni di euro» mentre il «gettito IMU sui fabbricati rurali è stato pari a 64 milioni di euro». Questi dati, con riferimento ai versamenti al 19 dicembre 2012, sono stati precisati in 621.500.000 euro per l'IMU terreni e 62.656.000 euro per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Si è determinato, pertanto, evidentemente, un extra gettito che, peraltro, non ha indotto il Governo a rivedere le aliquote dell'IMU agricola conformemente al dettato dell'articolo 13, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge n. 2011 del 2011 come introdotto dal decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, e sopra riportato. Il Governo e per esso il Dipartimento delle Finanze, attraverso il confronto tra stime iniziali e nuove stime basate sui versamenti effettivi, ha cercato di sminuire l'ammontare dell'extra-gettito senza, peraltro, poterlo negare.

Le organizzazioni degli agricoltori hanno evidenziato il grave impatto generato dall'IMU sul settore agricolo, denunciando incrementi della pressione fiscale non sopportabili per il sistema delle imprese agricole italiane. Gli imprenditori agricoli hanno evidenziato come l'imposta municipale propria, nel suo complesso, incida fortemente sul settore primario, mettendo a rischio il futuro del sistema agroalimentare italiano, quale entità economica di fondamentale importanza e soggetto a forte vocazione sociale nella tutela e salvaguardia del territorio italiano. L'agricoltura professionale, inoltre, ri-

sulta maggiormente colpita in quanto il meccanismo impositivo IMU sui terreni agricoli incide maggiormente sulla base imponibile rispetto a quanto previsto dalla previgente disciplina ICI per effetto dell'innalzamento dei moltiplicatori da applicare al reddito dominicale aggiornato. Gli agricoltori hanno inoltre evidenziato il particolare e pesantissimo impatto dell'IMU sui fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali, con maggior danno a carico degli allevatori, degli ortoflorovivaisti e delle imprese multifunzionali.

Con il presente disegno di legge si intende, pertanto, ripensare il meccanismo IMU tenendo conto in modo oggettivo della situazione del settore agricolo e del reale impatto derivante da questa nuova imposta patrimoniale.

Si interviene, pertanto, sulla situazione più opprimente e pericolosa per il settore agricolo e, più in generale, per l'economia nel suo complesso: la sottoposizione ad IMU dei fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, così come sopra individuati. I fabbricati strumentali agricoli risultano esenti dall'imposta solamente se ubicati in comuni montani o parzialmente montani: si rende, pertanto, necessario estendere l'esenzione anche alle zone di pianura, che risultano essere quelle a maggiore vocazione agricola e dove si concentrano gli agricoltori più professionalizzati e in cui sussistono i maggiori investimenti del settore. Si risponde, così, alle aspettative degli imprenditori agricoli accogliendo la richiesta più qualificante e di maggiore prospettiva.

Per quanto concerne il reperimento delle risorse finanziarie, conformemente al citato disposto dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, si intende utilizzare l'extra-gettito determinato dall'imposizione IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali rispetto agli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Esenzione dall'imposta municipale propria dei fabbricati rurali ad uso strumentale)*

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è abrogato.

## Art. 2.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del maggiore gettito, rispetto agli ammontari complessivamente previsti, per l'anno 2012, dal Ministero dell'economia e delle finanze, derivante dal versamento dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni agricoli.